

Regolamento per l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori associati

1) Oggetto

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 5 comma 8 lett. c) dello Statuto del Fopen.

2) Ambito

Sono definiti fiscalmente a carico dei lavoratori associati Fopen i soggetti di cui all'art. 12 del Testo Unico delle imposte (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro soggetto che dovesse essere dalla legge equiparato agli stessi. In particolare, rientrano in tale definizione i membri della famiglia titolari di reddito complessivo uguale o inferiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili¹.

3) Adesione

Può aderire ogni soggetto fiscalmente a carico (in seguito denominato “ **familiare aderente**”) del lavoratore iscritto al Fopen (in seguito denominato “ **aderente**”), a condizione che al momento dell'adesione, il lavoratore sia iscritto e ancora in servizio presso una delle aziende aderenti al Fopen. L'adesione al Fopen dei fiscalmente a carico avviene mediante l'invio a mezzo pec o raccomandata A/R dell'apposito “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico dell'associato” reperibile sul sito www.fondofopen.it unitamente alla copia della ricevuta del bonifico bancario a favore del familiare aderente, come successivamente indicato al punto 4a).

¹ Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed i figli. Relativamente a questi ultimi, se di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico è elevato a 4.000 Euro.

Il modulo dev'essere compilato in tutte le sue parti, incluso il questionario, e sottoscritto sia dall'aderente che dal familiare aderente. In caso di adesione di *familiari aderenti* minorenni, o sottoposti a tutela, il modulo deve essere sottoscritto da un genitore o dal tutore. E', in ogni caso, necessaria la sottoscrizione del modulo da parte dell'*aderente*.

L'iscrizione del *familiare aderente* può avvenire contestualmente o successivamente all'adesione dell'*aderente*.

4) Contribuzione

La contribuzione a favore dei *familiari aderenti* minorenni può avvenire esclusivamente mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dell'*aderente* (o terzi individui).

Qualora il *familiare aderente* sia maggiorenne può provvedere direttamente al versamento della contribuzione.

Importo e modalità di contribuzione sono liberamente determinate dall'interessato con il solo vincolo che il primo versamento effettuato al momento dell'iscrizione del *familiare aderente* sia di importo minimo pari a 200 (duecento) euro; i successivi versamenti devono essere di importo minimo pari a 50 (cinquanta) euro e multipli di tale cifra.

I bonifici relativi ai versamenti vanno effettuati alle seguenti coordinate bancarie:

a) Versamento da parte dell'aderente per conto del familiare aderente:

IBAN: IT94U0500001600CC0018115000

BANCA: BFF Bank S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni 1.1 – 20152 Milano

INTESTATO A: FOPEN – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Enel

CAUSALE: CTFISC1 - codice fiscale *familiare aderente* - cognome e nome *familiare aderente*

b) Versamento diretto da parte del familiare aderente

IBAN: IT94U0500001600CC0018115000

BANCA: BFF Bank S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni 1.1 – 20152 Milano

INTESTATO A: FOPEN – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Enel

CAUSALE: CTFISC2 - codice fiscale *familiare aderente* - cognome e nome *familiare aderente*

L'investimento dei contributi avverrà con la prima data utile di valorizzazione del patrimonio, successiva alla ricezione del bonifico.

Si richiama l'attenzione degli interessati sulla assoluta necessità di una compilazione corretta dell'ordine di bonifico, con particolare riferimento alla causale. Eventuali errori o informazioni insufficienti possono comportare il mancato investimento dei contributi. Il Fopen declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da tali disguidi.

Qualora l'interessato desideri effettuare un versamento periodico di importo fisso (ad esempio mensile), può inviare alla banca un ordine di bonifico permanente a favore del Fopen.

5) Spese

Il *familiare aderente* è tenuto a contribuire alle spese amministrative del fondo con le modalità previste dallo Statuto, con le seguenti agevolazioni:

- Esenzione dal pagamento della quota di iscrizione una tantum di cui all'art 7 lett. a) dello Statuto;
- Esenzione dalle spese amministrative di cui all'art. 7 lett. b.1) dello Statuto, per i familiari aderenti minorenni.

Dal primo versamento contributivo effettuato sulla posizione previdenziale del *familiare aderente* sarà trattenuto l'importo della quota di spese amministrative dovute per l'anno solare in corso.

Le spese amministrative per gli anni successivi saranno prelevate dai contributi versati o dalla posizione previdenziale del *familiare aderente* con le modalità stabilite dal Fopen.

6) Perdita del requisito di soggetto fiscalmente a carico

Il *familiare aderente* è titolare di una propria posizione individuale, autonoma e distinta da quella dell'*aderente*.

In caso di perdita del requisito di soggetto fiscalmente a carico, o di uscita dal Fopen dell'*aderente*, l'interessato mantiene l'iscrizione al Fopen.

In caso di uscita dal Fopen dell'*aderente*, il versamento dei contributi potrà essere effettuato dall'*ex aderente* (o da terzi individui) con le modalità di cui al punto 4) lett. a), oppure dall'interessato, se maggiorenne, con le modalità di cui al punto 4) lett. b);

7) Erogazione delle prestazioni

Il *familiare aderente* può liberamente richiedere il trasferimento della sua posizione ad altra forma previdenziale e richiedere ogni forma di anticipazione come previsto dalle norme legislative e statutarie Fopen.

L'erogazione di anticipazioni di cui all'articolo 13 dello Statuto, in caso di *familiari aderenti* minorenni o sottoposti a tutela, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il riscatto della posizione di cui all'articolo 12 comma 2 lettere b) e c) dello Statuto è permesso esclusivamente qualora le relative condizioni intervengano successivamente all'iscrizione del *familiare aderente*.

Il riscatto di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) non è applicabile in quanto il venire meno della condizione di fiscalmente a carico non comporta la perdita del requisito di partecipazione al fondo².

In caso di *aderente familiare fiscalmente a carico* minorenne, o sottoposto a tutela, la richiesta è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

8) Fiscalità

Si segnala che, secondo l'attuale normativa fiscale, l'*aderente* può dedurre dal reddito i contributi versati al Fopen per sé o a favore dei propri *familiari aderenti* fino al limite annuo complessivo di Euro 5.164 per la parte non dedotta dal diretto interessato. Tale limite non comprende le quote Tfr versate, in quanto tali somme non costituiscono reddito dell'anno.

² Cfr. risposta Covip a quesito del novembre 2013 reperibile sul sito www.covip.it.

9) Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui la posizione individuale del familiare aderente rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, lo stesso può perdere la qualifica di aderente; in tali casi, infatti, il fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all'interessato, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal libro degli aderenti, salvo effettui un versamento prima del corso del suddetto termine.

10) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente documento si applicano le norme Statutarie e Regolamentari del Fopen, nonché tutte le norme legislative e regolamentari in materia di Previdenza complementare.

Roma, 28 luglio 2021